

AVANTI AL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO
RICORSO

con contestuale istanza di provvedimento cautelare

per

[REDACTED]

[REDACTED]

ricorrente

contro

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del

Ministro *pro tempore*;

resistente

e

[REDACTED]

[REDACTED]

e

[REDACTED]

[REDACTED]

controinteressati

avverso e per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D.G.
1081/2022, relativa alla classe di concorso A021-Geografia, per la Regione
Veneto, approvata con decreto del Dirigente dell'Ufficio III dell' Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto n. prot. 4124 del 05.12.2022, nella parte in
cui non comprende la ricorrente.

000000

La ricorrente, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti congiunta al presente atto, dall'Avv. MARCO CINI (c.f.: CNIMRC59D24G224R), del Foro di Padova, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo,

espone quanto segue

FATTO

1)La ricorrente ha partecipato al concorso straordinario per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito con D.D.G. n. 1081/2022 (cfr. **doc. n. 1**, allegato al presente atto), in relazione alla classe di concorso A021 – Geografia, per la regione Veneto.

La [REDACTED] ha sostenuto la prova orale in data 03.10.2022, come risulta dal relativo verbale che si produce quale **doc. n. 2**, conseguendo un punteggio di 60/100 (**doc. n. 3**).

2)Come previsto dall'art. 4, comma 5, lett. n) del bando, la ricorrente ha indicato nella domanda di partecipazione al concorso di essere titolare di diritto alla riserva del posto ai sensi della Legge n. 68/1999 (**doc. n. 4, pag. 8**), in quanto la medesima è affetta da minorazione fisica che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalla competente commissione per il riconoscimento dell'invalidità civile (**doc. n. 5**).

La ricorrente inoltre, come richiesto dal citato art. 4, comma 5, lett. n) del bando, ha dichiarato di non essere iscritta negli elenchi del collocamento obbligatorio in quanto occupata al momento della presentazione della domanda

e ha indicato gli estremi del certificato di iscrizione nei suddetti elenchi del 20.07.2021 (**doc. n. 6**).

3) Nonostante il diritto della ricorrente alla riserva del posto, la graduatoria di merito del concorso, approvata con decreto del Dirigente dell'Ufficio III dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Direzione Generale, n. prot. 4124 del 05.12.2022 (**doc. n. 7**), **non comprende la** [REDACTED]

4) Presa visione della graduatoria, la ricorrente, a mezzo del sottoscritto procuratore, ha presentato, in data 19.12.2022, istanza all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto al fine di essere informata su quanti posti, fra quelli banditi per il concorso, fossero stati riservati ai sensi della Legge n. 68/1999, nonché di essere informata in ordine alla presenza di eventuali altri candidati titolari del diritto alla riserva ex L. n. 68/1999, che avessero conseguito un punteggio superiore a quello della [REDACTED] (cfr. **doc. n. 8, lett. b) e c)**).

Sui punti sopra indicati l'amministrazione non ha risposto, in quanto l'U.S.R. per il Veneto, con la nota n. prot. 1451 del 12.01.2023, si è limitato a rilevare che *“quanto ai punti b) e c) della suddetta istanza, si precisa che la graduatoria dei vincitori è costituita soltanto da quanti abbiano acquisito un punteggio che li faccia rientrare nel numero dei posti messi a bando dal concorso, non essendo prevista nel testo del D.M. 108/2022 – che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale in oggetto - la formazione di un elenco dei candidati “idonei”* (**doc. n. 9**).

5) La graduatoria di merito del concorso appare illegittima nella parte in cui non comprende la ricorrente, per i seguenti MOTIVI di

DIRITTO

I)Violazione di legge per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 comma 1 lett. a), 3 comma 1 lett. a) e 7 comma 2 della L. n. 68/1999, nonché dell'art. 4, comma 5, lett. n) DDG 1081/2021.

I.1)Come è noto, l'art. 3 della L. n. 68/1999 prevede che “I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano piu' di 50 dipendenti;”.

Nelle richiamate categorie di cui all'art. 1 rientrano anche le “persone in eta' lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali...(omissis).., che comportino una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita' civile”.

A sua volta, l'art. 7, comma 2, secondo periodo, L. n. 68/1999 stabilisce che per le assunzioni di cui all'art. 36, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 29/1993 e successive modificazioni (oggi recepito dall'art. 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001), vale a dire ai fini delle assunzioni “tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscono in misura adeguata l'accesso all'esterno”, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2, della stessa legge 68/99, **“hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a**

concorso¹”.

I.2) Il bando concorsuale specifica, peraltro, all'art. 4, comma 5 lett. n), che “coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiché occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta”.

I.3) Da quanto affermato dall'amministrazione resistente nella nota del 12.01.2023, già citata nella parte in fatto, sembra di capire che il Ministero ritenga non applicabile il diritto alla riserva al concorso di cui si tratta, in ragione del fatto che non è prevista “la formazione di un elenco degli idonei”.

I.4) Effettivamente, ai sensi dell'art.59, comma 9 bis del D.L. n. 73/2021, convertito nella L. n. 106/2021, nel concorso di cui si tratta “le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione”.

Il D.M. n. 108/2022, all'art. 9 comma 3, precisa che “ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando di cui all'articolo 10” (**doc. n. 10**).

Dalla normativa che regola il concorso si evince quindi che non è previsto un

¹ Il neretto è nostro

punteggio minimo necessario per il superamento del concorso medesimo: la graduatoria regionale di merito comprende semplicemente, in relazione a ciascuna classe di concorso, i candidati iscritti al concorso, ordinati secondo il punteggio complessivo ottenuto nella valutazione della prova disciplinare e dei titoli, nel limite del numero dei posti banditi a concorso.

I candidati che sono compresi nella suddetta graduatoria di merito hanno diritto all'assunzione a tempo determinato nell'a.s. 2022/2023 e hanno parimenti l'obbligo di partecipare ad un percorso di formazione, organizzato in collaborazione con le università, nonché al percorso di formazione iniziale e prova previsto per i docenti neoimmessi in ruolo dall'art. 13 D.Lgs. 59/2017: il successivo superamento sia della prova che conclude il percorso di formazione, che del periodo di prova di cui al D.lgs. 59/2017 comporta, contemporaneamente, il diritto all'assunzione a tempo indeterminato e la conferma in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2023 o, se posteriore, dalla data di inizio effettivo del servizio a tempo determinato (cfr. art. 59, comma 9 bis, 4°-5°- 6°periodo D.L. 73/2021).

I.5)La struttura del concorso sopra illustrata non è tale da escludere l'applicabilità del diritto alla riserva al posto, previsto dall'art. 7, comma 2, L. n. 68/1999.

Quello alla riserva del posto costituisce - infatti - un diritto soggettivo, che non solo è stabilito da una norma di fonte primaria ineludibile da parte dell'amministrazione, ma è **anche esplicitamente previsto, o perlomeno presupposto, dal bando concorsuale**, laddove esso pone a carico

dell'aspirante l'onere di dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, la titolarità del suddetto diritto (art. 4, comma 5 lett. n)).

Orbene, proprio in ragione del fatto che non sussiste un elenco degli “idonei”, non si può che ritenere che l'amministrazione fosse tenuta ad **applicare la riserva ex art. 7, comma 2, L. 68/99 nel quadro della graduatoria regionale di merito**, così come definita dagli articoli, sopra illustrati, 59, comma 9 bis D.L. 73/2021 e 9, comma 3, D.M. 108/2022: quindi, considerato che l'amministrazione, nelle sue comunicazioni sopra citate, **non ha affermato** che sia esaurita la quota di riserva, l'amministrazione era tenuta ad inserire la ricorrente nella graduatoria di merito al fine di garantire l'assunzione della medesima, in applicazione del suo diritto alla riserva del posto.

Ne consegue che la graduatoria regionale di merito relativa alla classe di concorso A021-Geografia, per la regione Veneto, è illegittima nella parte in cui non comprende la ricorrente.

Istanza di provvedimento cautelare

Periculum in mora

1)Confidando che il *fumus boni juris* risulti da tutto quanto sopra esposto, va osservato quanto segue in ordine al *periculum in mora*.

Come si è già detto, i candidati inclusi nella graduatoria di merito regionale sono assunti a tempo determinato nell'a.s. 2022/2023 per partecipare, parallelamente alla propria attività d'insegnamento, ad un percorso di formazione iniziale, nonché per svolgere il periodo di prova di cui all'art. 13 D.Lgs. 59/2017: l'esito positivo di tali percorsi determina il diritto alla

trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di effettivo inizio del servizio a tempo determinato. Per quanto riguarda la graduatoria impugnata, va osservato che **tutti i candidati inclusi nella medesima sono stati assunti a tempo determinato**, come risulta dal decreto del Dirigente dell'Ufficio III dell'U.S.R. Veneto n. 4456 del 09.12.2022 e dall'allegato elenco relativo all'assegnazione di sede, che si produce quale **doc. n.11**: ne consegue che la ricorrente, a causa della mancata inclusione in graduatoria, è stata illegittimamente pretermessa nella partecipazione alla complessiva procedura finalizzata all'immissione in ruolo, per cui soltanto un tempestivo provvedimento cautelare può impedire il protrarsi di un ingiusto ritardo nella partecipazione della [REDACTED] alla procedura sopra descritta, ritardo che appare non altrimenti recuperabile.

0000000

In ragione di tutto quanto sin qui esposto, il ricorrente, a mezzo del sottoscritto procuratore, chiede che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via cautelare

-Sospendersi l'efficacia della graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D.G. 1081/2022, relativa alla classe di concorso A021-Geografia, per la Regione Veneto, approvata con decreto del Dirigente dell'Ufficio III del Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto n. prot. 4124 del 05.12.2022, nella

parte in cui non comprende la ricorrente;

-disporsi l'inclusione della ricorrente nella graduatoria sopra indicata.

Nel merito

-annullarsi la graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D.G. 1081/2022, relativa alla classe di concorso A021-Geografia, per la Regione Veneto, approvata con decreto del Dirigente dell'Ufficio III del Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto n. prot. 4124 del 05.12.2022, nella parte in cui non comprende la ricorrente.

-Con rifusione delle spese di lite, comprensive del contributo unificato di iscrizione a ruolo e dei compensi spettanti al difensore.

000000

Ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 115/2002, si dichiara che il presente procedimento è soggetto al versamento di un contributo unificato di iscrizione a ruolo pari ad € 325,00.

Ai fini delle comunicazioni e notificazioni si indicano i seguenti indirizzi:

PEC: marco.cini@ordinedegliavvocatipadova.it; FAX: 049661056.

00000

Si produce:

- 1)D.D.G. n. 1081/2022;
- 2)verbale della prova orale;
- 3)griglia di valutazione della prova orale;
- 4)domanda di partecipazione al concorso;
- 5)verbale della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile;

- 6)certificato di iscrizione negli elenchi ex art. 8 L. 68/1999;
- 7)graduatoria regionale di merito del concorso e relativo decreto di approvazione;
- 8)istanza inviata all'USR Veneto;
- 9)nota USR Veneto 12.01.2023 inviata alla ricorrente;
- 10)D.M. n. 108/2022;
- 11)decreto direttoriale USR Veneto n. prot. 4456 del 09.12.2022.

Padova-Venezia, 02.02.2023

Avv. Marco Cini